

COLLABORAZIONI SPORTIVE, I NUOVI OBBLIGHI

di SALVO SPINELLA

Sono considerati lavoratori sportivi l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara nonché ogni altro tesserato che svolge le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (ad oggi nessuna Federazione e Disciplina Associata ha pubblicato le mansioni in aggiunta a quelle previste dalla norma) che, senza alcuna distinzione di genere, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo abituale con partita IVA o di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, nell'area del dilettantismo, quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, nella medesima ASD o SSD, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Nel momento in cui viene stipulato un contratto di lavoro sportivo nella forma di lavoro autonomo abituale con partita IVA o di collaborazione coordinata e continuativa, le ASD o le SSD, destinatarie delle prestazioni sportive, sono tenute a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. Per i lavoratori sportivi, sarà necessario effettuare l'iscrizione alla Gestione separata INPS e, limitatamente ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occorrerà effettuare una comunicazione mensile in un'apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche e non vi è obbligo di iscrizione all'INAIL a condizione che siano tesserati, con copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 51 della Legge 289/2002, all'Ente di Promozione Sportiva, alla Federazione Sportiva, alla Disciplina Associata a cui l'ASD o la SSD firmataria del contratto è affiliata.

Sui compensi erogati ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni autonome con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS, che svolgono altra attività lavorativa e risultino, pertanto, assicurati presso altre forme obbligatorie, si applica l'aliquota contributiva pari al 24 mentre se non svolgono altra attività lavorativa l'aliquota contributiva applicata è pari al 25 per cento. Fino al 31 dicembre 2027 le predette aliquote vanno applicate sulla metà del compenso erogato rimanendo esentato l'ulteriore 50% del compenso. Ai compensi erogati a soggetti che non svolgono altra attività lavorativa vanno applicate anche le al-

iquote aggiuntive rispettivamente del 2,03% nel caso di collaborazioni coordinate e continuative e del 1,23% nel caso di lavoratori autonomi con partita IVA.

Le predette aliquote contributive in ogni caso sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 per l'anno 2023. A tal proposito l'INPS ha chiarito che concorrono al raggiungimento della soglia predetta tutti i compensi di lavoro sportivo erogati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e quelli erogati nel medesimo periodo ma riferiti a prestazioni eseguite prima del 1° luglio 2023.

Nel momento in cui l'ASD o la SSD determina l'importo complessivamente dovuto all'INPS, applicando le predette aliquote, sui compensi di lavoro sportivo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, tratterà al lavoratore un terzo dell'importo totale dei contributi da versare. Nel caso si tratti invece di compensi erogati al lavoratore autonomo sportivo con partita IVA sarà quest'ultimo a dovere versare gli importi contributivi scaturenti dall'applicazione delle predette aliquote all'INPS.

Gli importi così determinati dovranno essere versati all'INPS a mezzo modello F24, per i collaboratori coordinati e continuativi, dalle ASD o SSD entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso ovvero dai lavoratori autonomi con partita IVA entro i termini previsti dalle istruzioni del modello UNICO per il versamento delle imposte sui redditi dichiarati. In sede di prima applicazione, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre e gli adempimenti entro 30 dicembre 2023.

Ai fini fiscali (IRPEF) i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino alla concorrenza di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00. ●



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria